



Lodi, 10 settembre 2026

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA EX LINIFICIO.
REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE. PNRR M.5.C.2 - INV 2.1. CUP
E13D21001000001. CIG B0B0AA5097.

RELAZIONE

Proposta di affidamento ampliamento incarico direzione lavori alla Milan Ingegneria Spa di Milano

PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. Roberto Munari, in qualità di Funzionario, in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 con determinazione dirigenziale n.161 del 5.03.2024, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Richiamata la Richiamata la determinazione dirigenziale n. 508 del 20.05.2026 all'oggetto: RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2INV 2.1. CUP E13D21001000001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO.

Considerato che:

1. Dopo l'approvazione della perizia di variante dei lavori principali, si rende necessario ampliare l'incarico professionale per la Direzione Lavori per poter concludere i lavori che con la perizia sono aumentati di importo per la realizzazione del nuovo polo museale all'ex-linificio coem in oggetto;
2. trattasi di attività aventi caratteristiche peculiari di natura specialistica per lo svolgimento delle quali, pur sussistendo all'interno della Direzione Organizzativa 3 alcune figure professionali in possesso delle dovute abilitazioni, per l'entità del tempo da dedicare alle prestazioni in narrativa non potrebbero comunque garantire il rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento, tenuto inoltre conto che tali figure interne sono già gravate da numerosi e articolati carichi di lavoro ai quali, in questa fase, non possono essere sottratti;



3. L'importo delle prestazioni da svolgere risulta essere superiore alla soglia di € 140.000,00

Considerato che:

- il presente intervento è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei servizi/forniture 2026/2028, elenco annuale 2026;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per servizi/forniture di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;



- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*;
- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Ritenuto pertanto necessario affidarsi a professionalità esterne all'Ente nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e pari opportunità tra i differenti operatori economici;

Richiamato l'allegato I13 del D.Lgs. 36/2023 che contiene le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del progetto e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.



Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Evidenziato che:

la procedura è stata svolta utilizzando sistemi telematici, ovvero avvalendosi della piattaforma digitale e-procurement dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia con ID 220813847;

Precisato che:

- l'affidamento in parola è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse PNRR (PNRR M.5.C.2 - INV 2.1.) ragion per cui si è provveduto all'acquisizione di CIG ordinario, indicato in oggetto;
- che in relazione all'affidamento in parola si è inoltre provveduto all'acquisizione di apposito CUP, anch'esso indicato in oggetto;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non dover richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola per via della garanzia già acquisita con il contratto principale;

Dato atto che:

con, la determinazione dirigenziale n. 967 del 10/09/2024 all'oggetto: RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA EX LINIFICIO. REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE. PNRR M.5.C.2 - INV 2.1. CUP E13D21001000001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DIREZIONE LAVORI ALLA MILAN INGEGNERIA SPA DI MILANO. CIG B08CFC2444;

che in data 15.04.2025 è stato firmato il contratto tra le parti al n. 15643;

con, la determinazione dirigenziale n. 496 DEL 16/05/2024 all'oggetto: "RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA EX LINIFICIO. REALIZZAZIONE NUOVO



POLO STORICO CULTURALE. PNRR M.5.C.2 - INV 2.1. CUP E13D21001000001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DIREZIONE LAVORI ALLA MILAN INGEGNERIA SPA DI MILANO. RETTIFICA CIG”

che il CIG riportato nei predetti documenti era errato e che pertanto il CIG B08CFC2444 viene sostituito con il CIG riportato in fase di gara B0B0AA5097 in tutta la documentazione;

che in data 15.06.2026 (termine ultimo per l’invio di un’offerta fissato al 07.07.2026, alle ore 9:30), tramite la piattaforma telematica, con ID n. 220813847, è stata pubblicata la procedura e richiesta offerta per l’affidamento in oggetto agli operatori economici interessati;

Vista l’offerta ricevute dall’impresa in oggetto pari ad €. 67.058,41, oltre all’Inarcassa del 4% e all’IVA al 22% di legge e visto il report della procedura generato dallo strumento telematico di negoziazione ARIA/SINTEL, in atti;

Rilevato che:

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell’articolo 11 commi 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, l’operatore economico ha indicato che il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere il seguente: metalmeccanici;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall’affidatario risulta congruo;

Rilevato altresì che ai sensi dell’art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile unico del progetto, attesta:

- che la Milan Ingegneria S.p.A nella figura dell’Ing. Maurizio Milan è iscritto all’Ordine degli INGEGNERI della Provincia di VENEZIA al n. 1413;
- l’acquisizione dell’autodichiarazione della Milan Ingegneria S.p.A circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrarre con la P.A. come da documenti acquisti in sede di procedura negoziata ed agli atti della D.O.3;



- la regolarità contributiva del professionista n. SI006825/171.2.2/STAP016 acquisita in data 21.07.2026 rilasciata da Inarcassa;
- l'insussistenza di conflitti di interesse con l'impresa individuata;
- la congruità dell'offerta presentata;
- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria;
- la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INPS_51049277 con validità a tutto il 6.10.2026;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il lavoro non necessita della redazione del DUVRI;
- l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- che ai sensi della Legge n.136/210 non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità per le società in house;

Stante quanto sopra esposto il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a) considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al lavoro di cui trattasi, propone l'affidamento alla società Milan Ingegneria Spa – P.I. 08122220968, con sede in Milano, Via Thaon di Revel n. 21, indirizzo PEC buromilan@pec.buromilan.com, sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale Aria/Sintel, per un importo contrattuale pari a € 67.058,41, oltre cassa 4 % e all'IVA al 22% per un totale di € 85.083,71 fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b) garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c) la liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice avverrà ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Il RUP
Arch. Roberto Munari